

STATUTO UNIONE DEI COMUNI “VAL D’ENZA”

Provincia di Reggio Emilia

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l’Unione, in conformità all’art. 32, comma 6, TUEL, con i seguenti provvedimenti consiliari:

- 1) Comune di Bibbiano - delibera Consiglio comunale n. 65 del 28/11/2013
- 2) Comune di Campegine - delibera Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2013
- 3) Comune di Canossa - delibera Consiglio comunale n. 62 del 27/11/2013
- 4) Comune di Cavriago - delibera Consiglio comunale n. 99 del 29/11/2013
- 5) Comune di Gattatico - delibera Consiglio comunale n. 67 del 9/12/2013
- 6) Comune di Montecchio Emilia - delibera Consiglio comunale n. 72 del 28/11/2013
- 7) Comune di San Polo d’Enza - delibera Consiglio comunale n. 58 del 28/11/2013
- 8) Comune di Sant’Ilario d’Enza - delibera Consiglio comunale n. 63 del 19/11/2013

Atti deliberativi pubblicati all’Albo Pretorio dei rispettivi Enti e inviati al Ministero dell’interno ai fini previsti dall’art. 6 TUEL.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART.1 - Istituzione dell'Unione Val d'Enza - Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone

- ART. 2 - Statuto e Regolamenti
- ART. 3 - Durata e scioglimento dell'Unione
- ART. 4 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione
- ART. 5 - Finalità e compiti dell'Unione
- ART. 6 - Funzioni conferite dai Comuni
- ART. 7 - Modalità di conferimento delle funzioni all'Unione

TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

- ART. 8 - Gli Organi di governo
- ART. 9 - Competenze del Consiglio
- ART. 10 - Composizione del Consiglio
- ART. 11 - Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri
- ART. 12 - Diritti e doveri del Consigliere
- ART. 13 - Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
- ART. 14 - Incompatibilità a Consigliere dell'Unione – Cause di decadenza
- ART. 15 - Convocazione e presidenza delle sedute del Consiglio
- ART. 16 - Modalità di convocazione del Consiglio
- ART. 17 - Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri
- ART. 18 - Istruttoria degli atti deliberativi
- ART. 19 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio
- ART. 20 - Pubblicità delle sedute
- ART. 21 - Votazioni
- ART. 22 - Astensione obbligatoria
- ART. 23 - Verbalizzazione delle deliberazioni
- ART. 24 - Pubblicità degli atti deliberativi
- ART. 25 - Gruppi consiliari
- ART. 26 - Commissioni consiliari
- ART. 27 - Composizione della Giunta
- ART. 28 - Convocazione e presidenza delle sedute di Giunta
- ART. 29 - Competenze della Giunta - Funzionamento
- ART. 30 - Il Presidente dell'Unione
- ART. 31 - Elezione e surrogazione del Presidente
- ART. 32 - Il vice Presidente dell'Unione

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- ART. 33 - Rapporti tra organi politici e struttura tecnico - amministrativa
- ART. 34 - Principi generali di organizzazione
- ART. 35 - Principi generali di gestione
- ART. 36 - Principi in materia di personale
- ART. 37 - Principi di collaborazione con i comuni aderenti
- ART. 38 - Segretario e direttore generale
- ART. 39 - Responsabili dei servizi
- ART. 40 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione
- ART. 41 - Collaborazioni esterne

TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

- ART. 42 - Il ciclo di programmazione e controllo
- ART. 43 - Finanze dell'Unione
- ART. 44 - Bilancio e programmazione finanziaria
- ART. 45 - Gestione finanziaria
- ART. 46 - Affidamento del servizio di tesoreria
- ART. 47 - Il revisore contabile
- ART. 48 - Rendiconto di gestione
- ART. 49 - I controlli interni
- ART. 50 - Rapporti Unione - Comuni
- ART. 51 - Rapporti di cooperazione
- ART. 52 - Modalità di gestione delle funzioni e dei servizi
- ART. 53 - Principi in materia di partecipazioni societarie

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- ART. 54 - Principi generali sulla partecipazione
- ART. 55 - Albo Pretorio telematico
- ART. 56 - Trasparenza e accesso civico
- ART. 57 - Accesso agli atti
- ART. 58 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo
- ART. 59 - Istanze, proposte, referendum

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 60 - Costituzione dell'Unione
- ART. 61 - Atti regolamentari
- ART. 62 - Norme transitorie
- ART. 63 - Norma finale

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

ISTITUZIONE DELL'UNIONE – DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMA E GONFALONE

- 1) In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (di seguito: "*Testo unico*"), della Legge Regionale 21/2012 di riordino territoriale, nonché dell'atto costitutivo già sottoscritto in data 22/08/2008, è costituita tra i Comuni di Bibbiano, Canossa, Cavriago, Campegine, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, l'"**Unione dei Comuni Val d'Enza**", di seguito denominata "*Unione*".
- 2) L'Unione è costituita allo scopo di esercitare funzioni e servizi in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, a beneficio dell'intera comunità dell'Unione, in conformità ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione.
- 3) L'Unione è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e per i profili non diversamente disciplinati, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni in conformità a quanto stabilito dall'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- 4) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 5) L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Montecchio Emilia. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al precedente comma. È fatta, comunque, salva la facoltà di istituire uffici di rappresentanza al di fuori dal territorio medesimo.
- 6) L'Unione si identifica con il nome "Unione dei Comuni Val d'Enza" e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, qualora approvato con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione.
- 7) L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.
- 8) L'Unione può utilizzare lo stemma dei Comuni membri ai fini di una rappresentanza unitaria degli stessi.

ART. 2

STATUTO E REGOLAMENTI

- 1) Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione conformemente a quanto disposto all'articolo 32, comma 6, del D.l.vo 267/2000. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.

- 2) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.
- 3) L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

ARTICOLO 3 DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

- 1) L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
- 2) Lo scioglimento dell'Unione è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale.
- 3) A seguito dello scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio. L'atto di scioglimento definirà altresì i rapporti successivi in materia di personale dell'Unione.

ARTICOLO 4 ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE

- 1) L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
- 2) L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
- 3) Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dalla stessa, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.

- 4) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a partire dal primo di gennaio del secondo anno successivo dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
- 5) Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
- 6) In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
- 7) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
- 8) Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina .

ART. 5 FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE

- 1) L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi suddivisibili in :
 - a) Funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
 - b) Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
 - c) Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.

A tal fine, il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali in materia.

- 2) L'Unione persegue le seguenti finalità generali:
 - a) promuovere il progresso civile dei suoi cittadini;
 - b) migliorare i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;

- c) garantire a tutti i cittadini dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi;
 - d) promuovere e coordinare uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future;
- 3) A tal fine, l'Unione:
- a) elabora le politiche locali nell'ambito di una attività di governo diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;
 - b) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti;
 - c) organizza e gestisce le funzioni e i servizi conferiti in conformità al divieto generale di scomposizione previsto dall'ordinamento, in modo da non lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali;
 - d) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
 - e) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento.
- 4) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.
- 5) Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
- 6) L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ART. 6

FUNZIONI CONFERITE DAI COMUNI

- 1) I Comuni individuano le funzioni amministrative, "fondamentali" e non, e i servizi, sia propri che delegati, che intendono conferire all'Unione nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
- 2) I Comuni, in particolare, possono conferire all'Unione la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

- 3) L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti in fase di prima costituzione dell'Unione è indicato nell'allegato "C" della deliberazione di approvazione del presente Statuto.
- 4) Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali aderenti, tenuto conto dell'elenco delle priorità indicate nell'allegato "D" della deliberazione di approvazione del presente Statuto, che in ogni caso non è esaustivo né vincolante e non preclude ulteriori conferimenti.
- 5) Il conferimento delle funzioni, iniziale o successivo, avviene secondo le modalità previste dell'art. 7.
- 6) I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e attività di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.

ART. 7

MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALL'UNIONE

- 1) Il conferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 6, può essere effettuato con le seguenti modalità: a) conferimento da parte di tutti i Comuni aderenti all'Unione; b) conferimento da parte di almeno metà dei Comuni aderenti all'Unione.
- 2) Il conferimento delle funzioni si perfeziona con l'approvazione di conformi deliberazioni da parte dei consigli comunali dei comuni interessati al conferimento, assunte a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, e con l'approvazione di una deliberazione da parte del consiglio dell'unione con la quale si recepiscono le funzioni conferite.
- 3) Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano le relative convenzioni, che devono prevedere:
 - a) il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - b) il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - c) le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - d) le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
 - e) le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - f) le condizioni nella successione della gestione del servizio e relativi rapporti giuridici;
 - g) la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
 - h) le modalità di recesso, in conformità alla legge nazionale e regionale e del presente Statuto.
- 4) Il conferimento di nuove funzioni, non comprese negli allegati "C" e "D", deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione, e richiede per l'approvazione la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a ciascun ente.
- 5) A seguito del conferimento delle funzioni, l'Unione subentra ai Comuni nei relativi

rapporti giuridici in essere con soggetti terzi; diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi gestiti, compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente; assume in via generale le relative competenze, politiche e gestionali, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo dei Comuni.

TITOLO II

GLI ORGANI DI GOVERNO

ART. 8

GLI ORGANI DI GOVERNO

- 1) Gli organi di governo dell'Unione sono:
 - a) il Consiglio
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente.
- 2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 3) La costituzione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi di governo o dei loro singoli componenti sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
- 4) Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentati dei soli Comuni interessati alle elezioni.
- 5) In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
- 6) Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle regole vigenti in materia.
- 7) Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo *status* previste dal Testo unico, laddove compatibili.

- 8) L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

IL CONSIGLIO

ART. 9 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, con riferimento all'Unione e alle funzioni ad essa conferite, compatibilmente con il presente Statuto e con i regolamenti.
- 2) Restano in capo ai singoli Consigli comunali le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.
- 3). Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 10 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio dell'Unione è composto da tre consiglieri per ciascun Comune. I singoli Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono due (2) consiglieri per singolo Comune con il sistema del voto limitato in modo da garantire che uno (1) dei consiglieri eletti rappresenti la minoranza consiliare. I Sindaci dei Comuni dell'Unione sono membri di diritto. Nel Consiglio così costituito il Sindaco dei Comuni con più di 9.000 abitanti alla data di costituzione dell'Unione dispone di due voti, così che sul totale delle 28 quote assegnate al consiglio, 20 sono detenute dai consiglieri di maggioranza e 8 sono detenute dai consiglieri di minoranza. Per consiglieri di maggioranza e di minoranza si intendono quelli espressi dai Comuni. Laddove un Consigliere dell'Unione abbandoni il proprio gruppo, di maggioranza o di minoranza del proprio Comune, per entrare in un gruppo opposto, decade dalla carica di Consigliere dell'Unione. L'esercizio della quota plurima rileva, altresì, ai fini della determinazione del quorum strutturale richiesto dalla Legge o dal presente Statuto per il legittimo funzionamento delle sedute consiliari.
- 2) In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal Commissario.
- 3) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere del Comune membro – che

costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

ART. 11
ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE
E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

- 1) I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
- 2) Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma precedente, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più giovane di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
- 3) Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni aderenti.
- 4) Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, viene data immediata comunicazione scritta al Sindaco più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio dell'Unione nel termine previsto dall'art. 15.
- 5) Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 6) I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
- 7) Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
- 8) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio stesso può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 12
DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

- 1) In conformità a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.
- 2) Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
- 3) Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte

ART. 13
GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

- 1) La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo, indagine e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
- 2) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 14
INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA

- 1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
- 2) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.
- 3) Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, D.lgs. 235/2012, D.lgs. 39/2013, in quanto compatibili, e successive norme integrative.
- 4) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.

- 5) Le modalità saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 6) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ART. 15

CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- 1) La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco più anziano secondo l'età entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo ai sensi dell'art. 11. Tale seduta e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente e Vice Presidente dell'Unione sono presiedute dal Sindaco più anziano di età.
- 2) Il Consiglio dell'Unione è presieduto dalla/dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dalla/dal Vice presidente dell'Unione.
- 3) Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
 - b) vigila sul regolare funzionamento dei Gruppi e delle Commissioni Consiliari;
- 4) In caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni in caso d'urgenza sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

ART. 16

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria, o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, delle quote assegnate al Consiglio stesso, oppure su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione; formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento.
- 2) Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio prevede le forme di recapito e pubblicità dell'avviso di convocazione, con particolare riferimento all'utilizzo del sito Internet dell'Ente e dei Comuni partecipanti e delle nuove tecnologie informatiche.
- 3) Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

ART. 17

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

- 1) La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto delle quote assegnate al Consiglio dell'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie di competenza del Consiglio.

- 2) Il Presidente provvede alla convocazione di cui al primo comma nelle modalità previste dal Regolamento.

ART. 18 ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DELIBERATIVI

- 1) Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri dei responsabili dei servizi prescritti dal D.Lgs. n. 267/2000.
- 2) I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

ART. 19 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta delle quote assegnate al Consiglio, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.
- 2) Le sedute del Consiglio in prima convocazione sono valide se vi interviene un numero di Consiglieri corrispondenti ad almeno la metà delle quote assegnate. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di un numero di Consiglieri corrispondenti ad almeno un terzo delle quote assegnate.

ART. 20 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze il Consiglio può deliberare, salvo i casi già previsti per legge, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
- 2) La disciplina delle sedute è contenuta nel Regolamento di Consiglio.

ART. 21 VOTAZIONI

- 1) Le votazioni avvengono nelle modalità previste dal Regolamento del Consiglio, in conformità ai principi di legge, intendendosi approvate le deliberazioni se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote rappresentate dai Consiglieri votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.
- 2) Il Regolamento disciplina casi e modalità per il ricorso alla votazione segreta.

- 3) Vengono osservate le maggioranze qualificate nelle ipotesi prescritte dall'ordinamento mantenendo come riferimento le quote rappresentate dai Consiglieri votanti e il totale delle quote assegnate al Consiglio.

ART. 22 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1) I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
- 2) Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di verbalizzazione.

ART. 23 VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

- 1) I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario, che ne attestano la congruenza rispetto alle decisioni assunte dall'organo collegiale.
- 2) La conservazione dei verbali avviene nelle forme disciplinate dal Regolamento.

ART. 24 PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELIBERATIVI

- 1) I verbali sono pubblicati all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sono quindi accessibili a chiunque.

ART. 25 GRUPPI CONSILIARI

- 1) In seno al Consiglio sono costituiti i Gruppi Consiliari.
- 2) I gruppi consiliari sono costituiti da uno o più Consiglieri.
- 3) Il Consigliere che non fa più parte di alcuno dei Gruppi costituiti appartiene di diritto al Gruppo misto.
- 4) Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto da più Consiglieri, si considera Capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso Gruppo, comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio.
- 5) I Gruppi Consiliari possono essere sentiti dal Presidente su vari problemi con funzione consultiva.
- 6) Prima della seduta di insediamento del Consiglio i Consiglieri comunicano al Segretario

il Gruppo al quale intendono appartenere. I Gruppi Consiliari esprimono i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalla Legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente. In mancanza della comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età.

- 7) Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.
- 8) E' istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione o suo delegato.

ART. 26 COMMISSIONI CONSILIARI

- 1) Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel suo seno, commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
- 2) La composizione ed il funzionamento delle commissioni è disciplinato dal Regolamento del Consiglio.

<u>LA GIUNTA</u>

ART. 27 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta dell'Unione è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni membri.
- 2) Nel caso di incompatibilità del Sindaco ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2013, farà parte della Giunta dell'Unione un assessore con delega all'Unione stessa.
- 3) I Sindaci possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento dal rispettivo Vicesindaco o da un assessore delegato, con gli stessi poteri, .
- 4) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco o di assessore delegato nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione .

ART. 28 CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DI GIUNTA

- 1) La Giunta, fino alla elezione del Presidente dell'Unione, può essere convocata e presieduta, qualora necessario, dal Sindaco più anziano di età.

ART. 29
COMPETENZE DELLA GIUNTA - FUNZIONAMENTO

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede:
 - a) ad adottare tutti gli atti di natura politica che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dall'ordinamento e dal presente statuto al Presidente dell'Unione;
 - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - c) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - d) ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - e) ad approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti. I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio.
- 3) Qualora l'Unione coincida con l'ambito del distretto sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 19/1004, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tale ipotesi partecipano ai lavori della Giunta il direttore del Distretto e tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente dell'Unione, per quanto concerne la materia specificatamente sanitario-ospedaliera, agisce di concerto con il Sindaco del Comune capo distretto sanitario. Vengono comunque salvaguardate le specifiche funzioni che, in materia socio sanitaria, norme, accordi o regolamenti attribuiscono direttamente al Sindaco del Comune capo distretto.
- 4) I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente dell'Unione e dal Segretario, che ne attestano la congruenza rispetto alle decisioni assunte dall'organo collegiale. Sono pubblicati all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sono quindi accessibili a chiunque.
- 5) Il Presidente può affidare ai singoli componenti della Giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione e/o a specifici progetti.
- 6) Restano in capo alle singole Giunte comunali le competenze generali o trasversali non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti all'Unione, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.

IL PRESIDENTE

ART. 30 IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

- 1) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione, anche tramite direttive al Segretario, ai Dirigenti e/o Responsabili dei servizi, nonché al Direttore Generale, laddove nominato, garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
- 3) Convoca e presiede le sedute della Giunta dell'Unione e del Consiglio dell'Unione.
- 4) Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativa dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe ricevute.
- 5) Spetta al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
- 6) Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo il necessario raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni.
- 7) Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 8) Il Presidente, inoltre, nomina il Segretario dell'Unione; laddove consentito dall'ordinamento, può nominare anche il Direttore Generale o affidare le relative funzioni al Segretario. Il Presidente può, infine, conferire ad un Dirigente dell'Unione specifiche funzioni di coordinamento operativo.
- 9) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.
- 10) Restano in capo ai Sindaci le competenze generali o trasversali non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti all'Unione, nonché quelle loro espressamente riservate dalla normativa statale e regionale.

ART. 31 ELEZIONE E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta delle quote della stessa tra i Sindaci dei Comuni associati e dura in carica per anni due,

prorogabili di un ulteriore anno da parte del Consiglio con la medesima maggioranza. Nelle more di ogni elezione funge da Presidente il Sindaco più anziano di età.

- 2) Il Presidente è eletto sulla base di un documento programmatico e che diviene la base di riferimento per le Linee programmatiche di mandato dell'Unione.
- 3) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.
- 4) Il Presidente può essere revocato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta delle quote, di una mozione, sottoscritta da 1/3 dei Consiglieri, che contenga il nominativo del nuovo Presidente che si intende eletto con l'approvazione della mozione medesima.

ART. 32 IL VICEPRESIDENTE DELL'UNIONE

- 1) Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, fatto salvo il caso di revoca da parte del Presidente, la sua durata in carica coincide con quella dello stesso.
- 2) In caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni, in caso d'urgenza, sono esercitate dal Sindaco più anziano di età.

<h2 style="margin: 0;">TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA</h2>

ART. 33 RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E STRUTTURA TECNICO - AMMINISTRATIVA

- 1) L'organizzazione dell'Unione è orientata al principio generale di distinzione tra politica e gestione.
- 2) Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 3) Ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo l'attività di gestione, in attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente.
- 4) I rapporti tra organi politici e struttura amministrativa sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

ART. 34
PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

- 1) L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo;
 - b) razionalizzazione del back office, in attuazione del principio di integralità del conferimento delle funzioni alle Unioni;
 - c) possibilità di articolare unità organizzative di secondo livello collocate nei singoli Comuni e/o sportelli decentrati territoriali, purchè alle dipendenze dell'Unione e compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa;
 - d) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - e) semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - f) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno disposti secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente;
 - g) massima flessibilità delle strutture;
 - h) massima trasparenza dei processi.

- 2) Con regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
 - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle strutture tecnico amministrative;
 - b) la dotazione organica e le modalità di accesso all'impiego;
 - c) il ruolo del Segretario e, laddove consentito e nominato, del Direttore Generale
 - d) i responsabili dei settori e dei servizi;
 - e) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - f) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

- 3) Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione del servizio sul territorio, possono essere attivate forme particolari di gestione per sub ambiti territoriali, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi di efficienza ed efficacia e razionalizzazione della spesa.

ART. 35
PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

- 1) Ai Dirigenti/Responsabili di settore dell'Unione spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo

- 2) Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile

della massima trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

- 3) Nelle attività di gestione, l'atto del dirigente/responsabile del servizio assume la forma tipica della determinazione la quale è disciplinata dal Testo unico e dal regolamento di organizzazione.
- 4) Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai Dirigenti/Responsabili di settore all'interno degli stanziamenti di bilancio, in esecuzione degli atti adottati dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di rendiconto agli organi stessi.
- 5) L'opera dei Dirigenti/Responsabili di settore è verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito sistema di valutazione che determina anche le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati intermedi e finali.
- 6) I regolamenti che disciplinano in dettaglio dette materie si uniformano ai principi del presente articolo e possono prevedere, nei limiti consentiti dalla legge, l'attribuzione delle competenze di cui sopra a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali apicali dei diversi settori.

ART. 36 PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

- 1) L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa, che deve essere periodicamente adeguata ai fabbisogni della comunità nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'ordinamento.
- 2) L'Unione provvede alla selezione, alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività, adottando ogni accorgimento utile per il benessere organizzativo e la qualità dei servizi.
- 3) Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
- 4) Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione o comandato nella dotazione organica dell'Unione stessa.
- 5) Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.

ART. 37 PRINCIPI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI ADERENTI

- 1) L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal

fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

- 2) La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni associati, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio secondo le modalità previste dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti.
- 3) Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.
- 4) Il Segretario dell'Unione nonché il Direttore Generale o il dirigente coordinatore operativo, se nominati, ed i Segretari dei Comuni aderenti, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni di attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.
- 5) Il regolamento di organizzazione può prevedere strumenti specifici e organismi di coordinamento gestionale tra Unione e Comuni.

ART. 38 **SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE**

- 1) L'Unione si avvale di un Segretario scelto dal Presidente, sentita la Giunta, tra i Segretari Comunali in servizio nei comuni aderenti all'Unione, che mantiene, fatte salve diverse disposizioni legislative, entrambe le funzioni. Al Segretario dell'Unione può essere corrisposto un trattamento economico aggiuntivo legato ai nuovi compiti, nel rispetto di quanto prescritto dall'ordinamento.
- 2) Qualora non risulti possibile la nomina di un Segretario iscritto all'Albo, il Segretario è nominato in via transitoria, per ragioni di continuità amministrativa e previa motivata delibera dell'organo esecutivo, tra il personale Dirigente o, in mancanza, tra i funzionari dell'Unione in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo. Al segretario non iscritto all'Albo vengono affidate le funzioni di verbalizzazione delle riunioni istituzionali, nelle more della nomina del Segretario titolare.
- 3) Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti nell'ordinamento dei comuni.
- 4) Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; partecipa

all'organizzazione del sistema dei controlli interni previsto dagli artt. 147 e ss. TUEL e promuove la cultura della legalità, nell'ottica di una amministrazione trasparente e vicina al cittadino. In particolare:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
- 5) Inoltre, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti/Responsabili di Settore e Servizio e ne coordina l'attività, a meno che il Presidente affidi la direzione generale dell'Ente ad un altro soggetto esterno assunto con contratto a tempo determinato, nei casi consentiti dall'ordinamento; il Segretario o il Direttore Generale, se nominato, svolge le ulteriori funzioni previste dal regolamento di organizzazione, tra cui, a titolo esemplificativo:
- a) cura la predisposizione e sovrintende l'attuazione degli strumenti di programmazione politica e strategica dell'Ente, coadiuvando gli organi preposti all'adozione;
 - b) cura la predisposizione e sovrintende l'attuazione degli strumenti di pianificazione operativa (proposta di PEG – PDO – Piano della performance);
 - c) sovrintende la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali secondo canoni di buona amministrazione;
 - d) sovrintende la corretta gestione dei servizi gestiti in forma associata coordinando i rapporti tra i soggetti interessati e definendo le proposte e gli interventi necessari per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi rispetto agli *standard* pre-associazione;
 - e) coordina gli strumenti di controllo interno;
 - f) promuove l'innovazione e la qualità dei servizi.
- 6) Il Direttore Generale, laddove nominato, può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti nell'ordinamento dei comuni.
- 7) Il Presidente può assegnare a un dirigente/funziionario dell'Unione compiti di coordinamento operativo, da svolgersi nel rispetto del ruolo di coordinamento generale attribuito dall'ordinamento al Segretario (o al Direttore Generale).
- 8) Il Presidente può nominare il Vice Segretario scegliendolo tra i Segretari Comunali in servizio nei comuni aderenti o tra i funzionari dell'Unione in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.
- 9) Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione ad un dipendente dell'Unione, anche in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

- 10) Il regolamento di organizzazione dell'ente disciplina i rapporti tra il Segretario dell'Unione, il Direttore Generale od altre figure esercitanti poteri di coordinamento operativo dell'Ente , laddove nominati e i Segretari dei Comuni aderenti, da improntare a principi di collaborazione, semplificazione e trasparenza.

ART. 39
RESPONSABILI DEI SERVIZI

- 1) Ciascun servizio è affidato dal Presidente ad un soggetto responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
- 2) Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità di esercizio delle competenze gestionali, anche in caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile.

ART. 40
INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- 1) Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 TUEL, secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

ART. 41
COLLABORAZIONI ESTERNE

- 1) La Giunta, nell'ambito degli obiettivi assegnati ai Responsabili e nel rispetto della normativa vigente, può autorizzare per prestazioni di livello specialistico finalizzate al conseguimento di obiettivi determinati, la costituzione di collaborazioni esterne ad esperti di provata competenza e previa presentazione e valutazione di apposito curriculum nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nell'atto di incarico debbono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, motivandone la congruità economica.

<p>TITOLO IV PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO</p>

ART. 42
IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criterio ordinario di lavoro il metodo della programmazione, del monitoraggio continuo e della riprogrammazione delle politiche e delle azioni amministrative.
- 2) L'Unione cura con particolare attenzione le fasi del ciclo di pianificazione e controllo, con riferimento ai seguenti strumenti:
 - a) Le "Linee programmatiche di mandato";
 - b) La Relazione allegata al bilancio, con il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi";
 - c) Il PEG – PDO – Piano della performance (obiettivi e indicatori operativi)

- d) Verifica intermedia della pianificazione operativa (in Giunta)
 - e) Verifica intermedia dei programmi (in Consiglio)
 - f) Approvazione della “Relazione finale sulla performance” (in Giunta)
 - g) Rendiconto annuale, a cui deve essere allegato il “Piano dei risultati conseguiti”
 - h) Verifica delle linee programmatiche, a fine mandato, nelle forme previste dallo Statuto (art. 42, comma 3, TUEL).
- 3) L'Unione favorisce l'elaborazione partecipata degli strumenti di programmazione, anche tramite confronto con la comunità locale insediata nel territorio dell'Unione e/o con i principali gruppi di riferimento.

ART. 43 FINANZE DELL'UNIONE

- 1) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2) All'Unione competono le entrate derivanti da
 - a. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - b. trasferimenti e contributi dello Stato e della Regione;
 - c. trasferimenti di risorse dai Comuni aderenti e da altri enti;
 - d. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e. accensione di prestiti;
 - f. prestazioni per conto di terzi;
 - g. altri proventi o erogazioni.
- 3) Compete al Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative.
- 4) Ogni convenzione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i criteri necessari per il trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali e per la quantificazione delle quote di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.

ART. 44 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

- 1) L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti di programmazione.
- 2) Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.

- 3) Annualmente, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione negli enti, la Giunta dell'Unione definisce in sede di approvazione dello schema di bilancio la quota di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune associato.
- 4) Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, tenuto conto delle ulteriori determinazioni in materia adottate dagli organi di governo.

ART. 45 GESTIONE FINANZIARIA

- 1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi e progetti e a permettere il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
- 2) Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.
- 3) Le misure di assestamento generale di bilancio vengono preventivamente illustrate nella Giunta dell'Unione, anche per consentire agli enti aderenti di accantonare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie.

ART. 46 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

- 1) Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 47 IL REVISORE CONTABILE

- 1) Il Revisore dei Conti è nominato secondo la disciplina prevista dall'ordinamento per i Comuni; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 2) Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge.
- 3) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore dei conti e quella degli organi degli Uffici.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.

ART. 48
RENDICONTO DI GESTIONE

- 1) L'Unione delibera il rendiconto entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
- 2) Il rendiconto è corredato da una relazione illustrativa, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti in termini di miglioramento dei servizi associati nonché le economie di scala.

ART. 49
I CONTROLLI INTERNI

- 1) L'Unione predispone strumenti adeguati di controllo, in attuazione dell'art. 147 TUEL, con riferimento alle proprie attività nonché, previo accordo, a quelle dei Comuni aderenti.
- 2) In particolare, l'Unione adotta metodologie e principi per il controllo strategico e per il controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi. Appositi prospetti vengono periodicamente trasmessi ai Comuni aderenti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.
- 3) I controlli interni si svolgono secondo le modalità previste in sede regolamentare.

ART. 50
RAPPORTI UNIONE - COMUNI

- 1) Tutte le amministrazioni comunali aderenti all'Unione sono rappresentate all'interno del Consiglio e della Giunta.
- 2) Gli organi politici comunali svolgono azioni di indirizzo e di controllo, con riferimento alle funzioni conferite, al fine di valorizzare il ruolo degli amministratori locali nel nuovo contesto dell'Unione di Comuni e per rafforzare l'azione politica complessiva dell'Unione. .
- 3) Possono essere istituiti i Coordinamenti tematici degli assessori comunali, con compiti di impulso e di verifica, da convocare in base alle esigenze a cura dei rispettivi settori dell'Unione.
- 4) Tutti i consiglieri comunali possono accedere ai documenti dell'Unione, secondo le modalità previste dal Testo unico.

ART. 51
RAPPORTI DI COOPERAZIONE

- 1) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Unione Europea.

ART. 52
MODALITA' DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI

- 1) Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti nelle modalità previste dall'ordinamento per i Comuni, qualora compatibili.
- 2) Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di servizi a terzi, in appalto o in concessione, in conformità ai principi previsti dall'ordinamento e in particolare prevedendo un congruo utilizzo delle nuove tecnologie laddove funzionali a obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

ART. 53
PRINCIPI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

- 1) L'Unione gestisce i servizi pubblici locali, con o senza rilevanza economica, ad essa conferiti anche tramite partecipazione societaria, nelle forme previste dalla legge.
- 2) L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
- 3) L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni, e promuovere la costituzione di società di capitali o acquisire le relative quote dai Comuni, in proprietà o anche in uso, per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
- 4) I rapporti tra l'Unione e i soggetti partecipati sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le penali, le condizioni di recesso anticipato.
- 5) Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottate carte dei servizi, nonché codici etici e di comportamento, nella prospettiva di una diffusione di strumenti di qualità e di garanzia anche nei confronti degli utenti.
- 6) Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 54

PRINCIPI GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE

- 1) L'Unione promuove la partecipazione alla propria attività dei cittadini residenti sul territorio di tutti i Comuni aderenti, anche attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio, per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace programmazione.
- 2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - b) garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - c) individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
- 3) Vengono sviluppate anche forme di partecipazione aperte ai principali gruppi di riferimento della comunità dell'Unione, come nel caso previsto dall'art. 42, comma 3, del presente Statuto.

ART. 55

ALBO PRETORIO TELEMATICO

- 1) L'Unione ha un suo Albo Pretorio Telematico per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che per legge devono essere pubblicati con tale strumento.
- 2) Il funzionamento dell'Albo pretorio è disciplinato con norme di natura organizzativa.

ART. 56

TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

- 1) L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione e le attività svolte, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
- 2) L'Unione procede alle pubblicazioni previste per legge e concede in tali fattispecie l'accesso a tutti i cittadini.
- 3) Per le finalità di cui al presente articolo, l'Unione favorisce i nuovi strumenti di comunicazione telematica.

ART. 57
ACCESSO AGLI ATTI

- 1) E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali.
- 2) L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 58
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) E' assicurato a tutti i soggetti interessati il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, nel rispetto della legge 241/90.
- 2) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 59
ISTANZE, PROPOSTE, REFERENDUM

- 1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze e le proposte sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per la relativa istruttoria. E' obbligatorio rispondere formalmente entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze o proposte sottoscritte da almeno 50 persone.
- 2) Il Presidente dell'Unione può indire referendum consultivi, abrogativi o propositivi, per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie e conferimenti di competenza dell'Unione, quando lo richiede almeno una percentuale del 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno la maggioranza dei Comuni, con un minimo del 3% residenti dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ogni singolo Comune considerato per il raggiungimento di tale maggioranza. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni aderenti all'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano la maggioranza dei Consigli Comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.
- 3) Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso, nonché i regolamenti;
 - b) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti riguardanti contributi tasse, tributi, tariffe e sanzioni;
 - d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;

- e) i provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;
 - g) i provvedimenti che coinvolgono o interessino, direttamente od indirettamente, scelte di carattere urbanistico, compresa la pianificazione attuativa;
 - i) le espropriazioni per pubblica utilità;
- 4) La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 5) Il Consiglio dell'Unione deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, a condizione che abbia partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi ed abrogativi ed un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
- 6) Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti.
- 7) La proposta sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria e comunque per più di una volta nella medesima legislatura.
- 8) Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo Comune dell'Unione) non possono avere luogo referendum e non possono essere presentate proposte di referendum.
- 9) Il Regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, gli aventi diritto al voto, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, favorendo la partecipazione popolare.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 60

COSTITUZIONE DELL'UNIONE

- 1) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ultimo Comune membro che vi ha provveduto. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
- 2) A parte le pubblicazioni previste per legge, il testo dello Statuto è pubblicato sul sito dell'Unione dove viene costantemente aggiornato.

ART. 61
ATTI REGOLAMENTARI

- 1) Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti da approvare e/o da adeguare con riferimento ai servizi conferiti. Una volta esecutivi i nuovi regolamenti, si determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali precedentemente dettate in materia.
- 2) Fino all'approvazione di propri atti regolamentari, l'Unione utilizza, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti vigenti presso il Comune sede dell'Unione.

ART.62
NORME TRANSITORIE

- 1) All'atto della entrata in vigore del presente statuto e al fine di definire la composizione numerica del Consiglio dell'Unione entro i limiti ivi definiti, decadono dalla carica i consiglieri di maggioranza e di minoranza dei Comuni di Bibbiano, Cavriago, Montecchio Emilia e Sant'Ilario d'Enza.

ART. 63
NORMA FINALE

- 1) Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali, per quanto compatibili.